

CAPITOLO VII
I RAPPRESENTANTI DELLE LISTE DEI CANDIDATI
PRESSO LA SEZIONE

§ 19. - Designazione dei rappresentanti delle liste dei candidati per le elezioni comunali presso la sezione.

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, i delegati delle liste dei candidati di cui all'art. 32, settimo comma, n. 4, del testo unico n. 570/1960 hanno la facoltà di designare presso l'ufficio di ciascuna sezione elettorale due rappresentanti della lista, da intendersi uno effettivo e l'altro supplente.

La suddetta facoltà è stata estesa anche nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti dal terzo comma dell'art. 16 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

Per le modalità e i termini delle designazioni dei rappresentanti di lista per le elezioni comunali si osservano le disposizioni dell'art. 35 del testo unico n. 570/1960.

In particolare, tali designazioni possono essere comunicate, entro il venerdì precedente la elezione, al segretario del comune, che ne curerà la trasmissione ai rispettivi presidenti di seggio (prima ipotesi); oppure possono essere comunicate direttamente ai presidenti di seggio il sabato pomeriggio, durante le operazioni di autenticazione delle schede di votazione, o comunque prima dell'inizio della votazione (seconda ipotesi).

Per la seconda ipotesi, il sindaco consegna ai presidenti di ogni sezione, contemporaneamente agli oggetti ed alle carte occorrenti per le operazioni di votazione e scrutinio, l'elenco dei delegati delle liste per le quali non siano stati ancora designati i rappresentanti.

I presidenti di seggio, all'atto delle designazioni dei rappresentanti, dovranno esaminare la regolarità delle designazioni, tenendo presente che:

1) la designazione dei rappresentanti non è ammissibile se colui che la fa non sia uno dei delegati indicati nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati (art. 32, settimo comma, n. 4, del testo unico n. 570);

2) la designazione deve essere fatta per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata da notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali e delle sezioni distaccate di tribunale, segretari delle procure della Repubblica, presidenti delle province, sindaci, assessori comunali, assessori provinciali, presidenti dei consigli comunali, presidenti dei consigli provinciali, presidenti dei consigli circoscrizionali, vicepresidenti dei consigli circoscrizionali, segretari comunali, segretari provinciali, funzionari incaricati dal sindaco, funzionari incaricati dal presidente della provincia, consiglieri provinciali e consiglieri comunali

che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco (art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni).

L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (avendo tale D.P.R. abrogato, all'art. 77, la legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Qualora tali condizioni non ricorrano in tutto o in parte, il presidente non può ammettere le persone designate ad assistere alle operazioni elettorali.

Le designazioni dei rappresentanti di lista per tutte le sezioni del comune possono essere contenute in un unico atto: in tal caso al presidente di seggio sarà presentato, ai fini di che trattasi, un estratto, debitamente autenticato con le modalità indicate al n. 2), contenente le designazioni che si riferiscono alla sezione.

È da ritenere, in mancanza di disposizioni normative espresse e salvo che intervengano successivi e differenti atti di designazione da parte dei soggetti delegati, che la designazione dei rappresentanti di lista effettuata in occasione del primo turno di votazione per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale debba intendersi operare anche in relazione all'eventuale secondo turno di ballottaggio.

§ 20. - Requisiti dei rappresentanti di lista.

Il secondo comma dell'art. 16 della legge 21 marzo 1990, n. 53, stabilisce che, per le elezioni comunali, i rappresentanti delle liste dei candidati devono essere elettori del comune.

§ 21. - Facoltà dei rappresentanti di lista.

I rappresentanti delle liste dei candidati:

a) hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che consenta loro di seguire le operazioni elettorali;

b) possono fare inserire succintamente nel verbale eventuali dichiarazioni;

c) possono apporre la loro firma sulle strisce di chiusura delle urne e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio relativi alla elezione per la quale sono stati designati, nonché sui mezzi di segnalazione apposti alle finestre ed agli accessi della sala della votazione.

I rappresentanti di lista, per l'esercizio delle loro funzioni, sono autorizzati a portare un bracciale o un altro distintivo con riprodotto il contrassegno della lista da loro rappresentata.

In base al provvedimento del 12 febbraio 2004 (Disposizioni in materia di comunicazione e di propaganda politica) nonché all'ulteriore provvedimento del 7 settembre 2005 (Misure in materia di propaganda elettorale), adottati dal Garante per la protezione dei dati personali a seguito dell'entrata in vigore del codice approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono stati

ribaditi limiti e divieti al trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, che gli scrutatori e i rappresentanti di lista sono tenuti ad osservare nel rispetto del diritto alla riservatezza e del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto. In tale contesto è illegittima la compilazione, da parte dei predetti soggetti, di elenchi di persone che si siano astenute dal partecipare alla votazione o che abbiano votato.

I presidenti di seggio vorranno, compatibilmente con l'esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, fare in modo che i rappresentanti di lista possano adempiere al loro incarico compiutamente e nella più ampia libertà.

I rappresentanti di cui trattasi, qualora ne facciano richiesta, possono assistere anche alle operazioni di raccolta del voto effettuate dal seggio speciale (art. 9, quarto comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136) o dall'ufficio distaccato di sezione (art. 44, secondo comma, del testo unico n. 570/1960) o dallo stesso ufficio distaccato incaricato della raccolta del voto a domicilio (art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22).

È consentito ai rappresentanti predetti di trattenersi all'esterno della sala dove ha sede l'ufficio elettorale, durante il tempo in cui questa rimane chiusa (artt. 47, ultimo comma, e 51, secondo comma, n. 4, del testo unico n. 570/1960).

§ 22. - Sanzioni per i rappresentanti di lista.

I rappresentanti delle liste dei candidati che impediscano il regolare svolgimento delle operazioni elettorali sono puniti, a norma dell'art. 96, ultimo comma, del testo unico n. 570/1960, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a euro 2.065.